IN BREVE n. 013-2015 a cura di Marco Perelli Ercolini

riproduzione con citazione della fonte e dell'autore

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Le Eccellenze del sapere dedicati a Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli

Data di emissione il 21 marzo 2015





Le Eccellenze del sapere dedicati a Istituto Guglielmo Tagliacarne per la promozione della cultura economica di Roma

Data di emissione il 21 marzo 2015





Le Eccellenze del sapere dedicati a Bibliotheca Lucchesiana di Agrigento

Data di emissione il 21 marzo 2015





<u>PENSIONI 2016 - AUMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE: 4 MESI IN PIU'</u> PER LA MAGGIORI SPERANZE DI VITA

L'Inps con la circolare 63 del 20 marzo 2015 da istruzioni per l'accesso alle pensioni 2016-2018 per l'adeguamento dell'età pensionabile e degli anni di contribuzione per le pensioni anticipate in relazione a quanto disposto dal decreto interministeriale dell'Economia e Lavoro del 16 dicembre 2014 (in G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014) per l'incremento alle aspettative di vita come rilevato dall'Istat.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 2014 - Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. (GU n.301 del 30-12-2014)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall' art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all' art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti;

Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati a decorrere dalla predetta data con cadenza biennale:

Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale piu' prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere Generale dello Stato, di concerto con il Direttore Generale delle Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Vista la nota del Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) n. SP/792.2014 del 21 novembre 2014, con cui si comunica che la variazione della speranza di vita all'eta' di 65 anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno 2010 e l'anno 2013, e' pari a 0,3 decimi di anno; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,4 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a 4 mesi;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto

2004, n. 243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di eta', con arrotondamento, in caso di frazione di unita', al primo decimale;

DECRETA

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 2014

Il Ragioniere generale dello Stato
Franco
Il Direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative
Ferrari

Dal momento che si vive più a lungo, occorre andare in pensione più tardi..... Ricordiamo che per la riforma Fornero dal 2019 i correttivi in relazione alle maggiori speranze di vita saranno biennali e, in particolare, dal 2022 l'età pensionabile non potrà comunque essere inferiore ai 67 anni di età !!!

Ecco gli adeguamenti dei requisiti di accesso al pensionamento in relazione agli incrementi delle speranze di vita che si applicheranno dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

Da tener presente che aumenta di 4 mesi anche il massimo di età fino al quale il lavoratore dipendente può chiedere di restare in servizio: dal 2016 sarà di 70 anni e sette mesi (?!?).

Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) - requisito anagrafico

a) Lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:

Anno	Età pensionabile	
Anno 2016	65 anni e 7 mesi	
Anno 2017	65 anni e 7 mesi	
Anno 2018	66 anni e 7 mesi	

b) Lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

Anno	Età pensionabile	
Anno 2016	66 anni e 1 mese	
Anno 2017	66 anni e 1 mese	
Anno 2018	66 anni e 7 mesi	

c) Lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'A.G.O. di cui all'art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:

Anno	Età pensionabile	
Anno 2016	66 anni e 7 mesi	
Anno 2017	66 anni e 7 mesi	
Anno 2018	66 anni e 7 mesi	

d) Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

Anno	Età pensionabile	
Anno 2016	66 anni e 7 mesi	
Anno 2017	66 anni e 7 mesi	
Anno 2018	66 anni e 7 mesi	

➤ Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo

Anno	Uomini	Donne
dal 2016 al 2018	42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane)	41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane)

Ricordiamo che la riforma Fornero prevedeva un sistema di penalizzazioni per chi, pur raggiungendo questo minimo contributivo, fosse andato in pensione con meno di 62 anni d'età. Con la legge di Stabilità approvata dal Parlamento alla fine dello scorso anno questo sistema di penalizzazioni è stato sospeso fino al 31 dicembre 2017.

> Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. "quote"

Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un'età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, e, se lavoratori autonomi iscritti all'Inps, di un'età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 63 del 20.03.2015 (documento 087)

FUTURI NUOVI BALZELLI PER IL VIAGGIATORE?

Nell'affannosa ed insaziabile ricerca di soldi i Comuni stanno cercando nuovi balzelli: in arrivo un nuovo tributo locale verrà pagato da chi si imbarcherà su navi e aerei in partenza dalle principali città italiane. Dovrebbe finanziare le nuove città metropolitane....altri 2, 3 o 5 euro oltre alla tassa di soggiorno in molte città italiane aumentata col nuovo anno.

ACQUA POTABILE PIU' CARA....

Nel 2012, l'acqua potabile consumata in Iitalia ha totalizzato 9,5 miliardi di metri cubi, di cui l'84,8% proviene da acque sotterranee ed il 15,1% da acque superficiali.

Fra gli oltre 3 mila gestori italiani, la stragrande maggioranza (82,8%) sono municipalizzate e negli altri casi di gestori specializzati.

E' migliorato il giudizio delle famiglie sull'erogazione d'acqua nelle loro abitazioni: l'irregolarità nel servizio nel 2014 è passata dal 14,7% del 2002 all'8,6% del 2014.

Grossa però è ancora la diffidenza a bere l'acqua del rubinetto: dal 40,1% del 2002 si è passati al 28% nel 2014.

Nel 2013, la spesa media mensile delle famiglie per l'acquisto di acqua minerale è calata a 11,42 euro (-4,5%), ma è pari a quasi la metà di quella sostenuta per il servizio di acqua per l'abitazione, che è esplosa a 21,18 euro (+74%) rispetto ai 12,16 euro del 2008. E la spesa è destinata ancora a salire...

BOERI e PENSIONI: METTIAMO I PUNTINI SUGLI "i" e CERCHIAMO DI ESSERE PRECISI

Egregio Prof. TITO BOERI Presidente Inps - Roma tito.boeri@inps.it, tito.boeri@unibocconi.it

Oggetto: comunicato stampa INPS sull'ex Fondo Pensioni dei Dirigenti Industriali. Richiesta di rettifica

Il comunicato stampa sull'ex Fondo Pensioni dei Dirigenti Industriali recentemente divulgato dai suoi Uffici contiene le seguenti omissioni:

- 1. Si legge di prestazioni pari all'80% della retribuzione raggiunte in 30 anni di contributi, anziché 40 anni come avviene per gli altri lavoratori dipendenti: detta così, l'opinione pubblica è portata a pensare che ai dirigenti industriali fosse concesso andare in pensione per anzianità dopo 30 anni e con l'80% dell'ultima retribuzione. Questo non risponde a verità. In realtà, per ottenere la pensione di anzianità occorrevano anche per i dirigenti industriali almeno 35 anni di contribuzione, esattamente come per tutti gli altri lavoratori.
- 2. Viene inoltre omesso che chi andava in pensione dopo 40 anni di lavoro non percepiva 40/30 ma sempre 30/30. A causa di questa omissione il lettore è portato a pensare esattamente l'opposto di quella che è la verità: egli penserà infatti ad un privilegio per i dirigenti mentre nella realtà essi versavano per dieci anni contributi che finivano quasi per intero a fondo perduto.
- 3. Ed ancora, il comunicato non spiega che al disavanzo crescente dell'Inpdai ha contribuito la possibilità, dagli anni '90 per i dirigenti industria, d'iscriversi all'Inps, il pagamento di contributi di solidarietà dell'INPDAI all'INPS e la richiesta che la stessa Inps fece alle aziende di iscrivere al contratto commercio le loro divisioni autonome, organizzate in forma societaria, che erogavano servizi alle stesse (commerciale, informatica, ecc.). Non riportando questo particolare, chi legge il comunicato è portato a pensare che il "fallimento" dell'Inpdai sia dovuto esclusivamente al livello troppo elevato delle pensioni dei dirigenti, cosa obiettivamente non vera.
- 4. Il passaggio del comunicato che riporta il confronto fra le pensioni medie dei dirigenti, che normalmente riguardano anzianità di almeno 35 anni di contribuzione e l'insieme delle pensioni dei lavoratori dipendenti omette di specificare che nella metà circa dei casi queste ultime pensioni non sono coperte neppure dal minimo contributivo. Il comunicato presenta dunque un raffronto fra

due situazioni non omogenee. La qual cosa, già scorretta sotto il profilo tecnico, porta in questo caso il lettore a considerare i dirigenti industriali gente ingiustamente privilegiata rispetto agli altri lavoratori. Una omissione questa che concorre ad esasperare l'odio sociale già di natura latente in ogni animo umano.

- 5. L'esposizione del ricalcolo con il sistema contributivo fatta nella scheda ex-INPDAI è ingannevole perché non riportando essa anche il ricalcolo delle pensioni degli altri lavoratori dipendenti con cui erano stati fatti i confronti precedenti, porta a pensare che vi sia un privilegio dei dirigenti rispetto a questi ultimi lavoratori, cosa che si evidenzierebbe subito come non vera se solo il ricalcolo fosse stato fatto per tutti.
- 6. Nel comunicato viene totalmente omesso che il tasso di sostituzione retribuzione/pensione è per i dirigenti di circa il 50% contro il 70-80% dei lavoratori dipendenti non dirigenti.
- 7. Viene infine omesso anche che il ricalcolo della pensione per un dirigente andato in quiescenza nel 2013 con 40 anni di servizio non prende in considerazione l'intera retribuzione degli ultimi 10 anni come avviene per gli altri lavoratori ma per 30/40 la retribuzione utile viene plafonata dal vecchio massimale INPDAI, stabilito alla fine degli anni '90.

Queste omissioni e/o incompletezze d'informazione esistenti nel comunicato in oggetto emesso dall'Inps portano palesemente il lettore a credere che i dirigenti industriali in pensione siano persone scandalosamente privilegiate che percepiscono più del dovuto sottraendolo a chi invece ne percepisce "ingiustamente" di meno.

La invito pertanto, a nome del Movimento che rappresento, a far emettere dall'Inps un comunicato di rettifica e di completamento dei punti sopra indicati che consenta al lettore di formarsi una corretta e veritiera opinione su come stanno effettivamente le cose in materia di pensioni ex Inpdai.

Distinti saluti.

Prof. FRANCO ABRUZZO

Presidente UNPIT - "Unione Nazionale Pensionati per l'Italia" Cell.: 3461454018 - fax 022484456 -mail: fabruzzo39@yahoo.it

POVERO CONTRIBUENTE

Si legge sulla prima pagina di Sole 24 ore: "Fisco record di modifiche: quattro novità ogni giorno - Nell'ultimo anno mille interventi sulle norme tributarie, oltre la metà per correzioni".

Ricordiamo che dovere del cittadino è quello di pagare le tasse, ma è anche un suo diritto non essere vessato e impazzire per pagarle e per adempiere il suo compito di onesto contribuente.

e tra le lettere al Direttore:

Over 80 tra detrazioni e sconti

Dieci anni per recuperare metà dell'investimento in lavori edilizi in casa sono un tempo troppo lungo per un over 85 come me. Ho fatto appena sostituire la serratura della porta blindata e ho pagato, Iva compresa, quasi mille euro. Se non avessi chiesto la fattura, uno sconto sarebbe stato possibile. Per senso civico ho preferito fare il mio gesto a contrasto dell'evasione e ho seguito tutta la trafila per le detrazioni fiscali, incluso il bonifico specifico per questi casi. Ma quanti, con un reddito inferiore al mio, lo faranno? Per recuperare chissà quanto dei 500 euro visto che sono spalmati in dieci anni. Forse il legislatore dovrebbe tener presente anche noi anziani, sebbene sempre più longevi.

E a proposito del 730 precompilato...gli anni scorsi potevi inoltrare gratuitamente il 730 tramite un Caf. Ora la gratuità sembra scomparsa.....

PILLOLE LEGGENDO QUA E LA

- ✓ Si legge che la ripresa nel nostro Paese sia ostacolata dalla burocrazia della Pubblica Amministrazione (coi suoi inghippi) ...
- ✓ Si legge del fuggi fuggi dall'Italia...prima Fiat, ora Pirelli gomme...ma quale ripresa se ci manca l'industria? Quali industrie sono ancora in mano agli italiani?
- ✓ Si legge "Verso il rinvio del 730 on line" ...è la solita musica le date in Italia sono solo una approssimazione ...
- ✓ Si legge un triste primato Italiano: 2.622 sentenze Ue per i diritti umani sono rimaste inapplicate... ma pur essendo nei primi posti per numero, ha visto, per fortuna, nel 2014 una diminuzione delle sommenel 2013 i milioni destinati alla copertura erano 71, ma l'esborso è stato poi solo di 29,5 milioni di euro...
- ✓ Si legge di un ddl (Commissione finanze del senato) che prevede sanzioni per i professionisti senza Pos: multa sino a 1.000 euro e sospensione dall'attività se non in regola....
- ✓ Si legge che è stato aperto un sito per accedere e richiedere le password per scaricare il 730 on line: per le informazioni e l'assistenza della "nuova era della dichiarazione" ecco il portale https://info730.agenziaentrate.gov.it...
- ✓ Si legge che spetta agli enti previdenziali (giudice del lavoro tribunale di Milano sentenza 545/2015 del 26 febbraio 20159) provare la fondatezza delle pretese contributive...
- ✓ Si legge che il ministro Stefania Giannini ha annunciato che i test di ammissione a medicina avranno il via l'8 e il 9 settembre...meno spazio elle domande di cultura generale...ma per contr ancora l'ennesimo rinvio del modello francese con ingresso libero a tutti ma con sbarramento alla fine del primo anno di corso...
- ✓ Si legge che con la legge 33/2015 il trasferimento dei c/c bancari da un istituto di credito ad un altro dovrà avvenire con tempi certi e senza addebiti...
- ✓ Si legge che con la circolare 11E l'Agenzia delle Entrate ha dato risposte alla varie domande, in particolare sul 730 precompilato....

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 11E del 23.03.2015 (documento 088)